

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 56/08

17 luglio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-500/06

*Corporación Dermoestética SA / To Me Group Advertising Media*

### **UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE DETERMINA UN DIVIETO DELLA PUBBLICITÀ RELATIVA AI TRATTAMENTI MEDICO-CHIRURGICI SULLE RETI TELEVISIVE NAZIONALI, OFFRENDO AL CONTEMPO LA POSSIBILITÀ DI DIFFONDERE UNA TALE PUBBLICITÀ SULLE RETI TELEVISIVE LOCALI, È CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO**

*Una tale normativa costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi*

Nell'ottobre 2005, la Corporación Dermoestética, un'impresa spagnola attiva nel settore della medicina estetica, ha conferito, mediante contratto, all'agenzia pubblicitaria To Me Group l'incarico di realizzare una campagna pubblicitaria per i suoi servizi, da diffondere sulla rete televisiva italiana Canale 5.

Dopo aver percepito un acconto, la To Me Group ha informato la Corporación Dermoestética dell'impossibilità, in applicazione di una legge italiana del 1992, di diffondere i messaggi pubblicitari progettati su reti televisive nazionali. Infatti, in virtù di detta legge la pubblicità televisiva relativa ai trattamenti medico-chirurgici effettuati all'interno di strutture sanitarie private era consentita, a talune condizioni, unicamente sulle reti televisive locali, il che equivaleva a vietare questa stessa pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale.

Poiché la To Me Group si è rifiutata di restituire l'acconto, la Corporación Dermoestética ha adito il giudice italiano chiedendo la risoluzione del contratto concluso tra le due società nonché la condanna dell'agenzia pubblicitaria alla restituzione di tale acconto.

Per poter statuire sulla controversia sottopostagli, il giudice italiano chiede alla Corte se i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi ostino ad una normativa nazionale quale la normativa italiana.

La Corte constata innanzitutto che **il divieto di pubblicità previsto dalla legge italiana del 1992 oltrepassa quello contenuto nella Direttiva Televisione Senza Frontiere<sup>1</sup>** che, in una delle sue disposizioni, vieta la pubblicità dei trattamenti medici disponibili unicamente con ricetta medica. Sebbene detta direttiva lasci certamente agli Stati membri la facoltà di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coperti dalla medesima, la Corte ricorda che una tale competenza deve essere esercitata nell'osservanza delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE.

La Corte constata che **un regime di pubblicità, come quello previsto dalla legge italiana del 1992, restringe la libertà di stabilimento** poiché costituisce, per le società stabilite in Stati membri diversi dall'Italia, un serio ostacolo all'esercizio delle loro attività tramite una controllata operante in quest'ultimo Stato membro. La Corte osserva altresì che **tale regime costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi** perché impedisce alle società come la Corporación Dermoestética di avvalersi delle prestazioni di servizi pubblicitari televisivi.

Tuttavia, la Corte ricorda che tali restrizioni possono essere giustificate qualora soddisfino quattro condizioni: devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico, essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

Così, in primo luogo, la Corte constata che il regime di pubblicità di cui trattasi si applica indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento delle imprese alle quali si rivolge. In secondo luogo, essa dichiara che la normativa sulla pubblicità televisiva relativa ai trattamenti medico-chirurgici può essere giustificata alla luce della finalità di tutela della salute. Tuttavia, in terzo luogo, la Corte rileva che, introducendo un meccanismo che determina un divieto della pubblicità relativa ai trattamenti medico chirurgici sulle reti televisive nazionali, offrendo al contempo la possibilità di diffondere una tale pubblicità sulle reti televisive locali, **il regime di cui trattasi denota un'incoerenza che il governo italiano non ha tentato di giustificare**. Pertanto, **la Corte ritiene che una normativa nazionale come quella controversa non sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela della salute e che essa costituisca una restrizione ingiustificata alle due libertà**.

Di conseguenza, la Corte **dichiara che la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa come quella controversa che vieta la pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici effettuati in strutture sanitarie private, autorizzando al contempo, a talune condizioni, una simile pubblicità sulle reti televisive a diffusione locale**.

---

<sup>1</sup> Direttiva 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60).

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: BG, DE, EL, EN, ES, FR, IT*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-500/06>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"*

*Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249*

*o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*